

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-324 del 26/01/2021
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - cambio titolarità concessione PR18T0012 per occupazione di terreno demaniale del Fiume Taro in Comune di Sissa Trecasali (PR) e Fontanellato (PR) - Richiedente Dall'Asta Valerio-Pratica PR18T0012/20VR01-sinadoc 28220/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-344 del 26/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dall'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2018-5685 del 05/11/2018 del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, con la quale è stata rilasciata per sei anni all'Azienda Agricola Dall'Asta Graziano, C.F./P.IVA. 02866140342, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di Ha. 6.00.00 del Fiume Taro nel Comune di Sissa Trecasali (PR) e Fontanellato (PR), ad uso coltivazione agricola, individuata al foglio 24

mappali 34,39(parte), 37(parte) sez. B del Comune di Sissa Trecasali (PR) e Foglio 24 mappale 106 del Comune di Fontanellato (PR);

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 03/11/2020 e assunta a prot. PG/2020/158553 del 03/11/2020, il Sig. Dall'Asta Valerio, C.F. DLLVLR70M12I153V, residente in Strada Provinciale n. 138 nel Comune di Sissa Trecasali(PR), ha chiesto il cambio di titolarità;

PRESO ATTO inoltre della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà acquisita con nota PG/2020/162963 del 11/11/2020 con cui il Sig. Dall'Asta Graziano ha rinunciato alla concessione a favore del figlio Dall'Asta Valerio.

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 406 del 25/11/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

VERIFICATO che è stato versato quanto dovuto per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, il cambio di titolarità della concessione relativa al corso d'acqua Fiume Taro, mediante nel Comune di Sissa Trecasali e Fontanellato (PR) possa essere consentita;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 18/01/2021 acquisito con nota PG/2021/7532 del 19/01/2021
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2021 pari a € 728,62;
 - c) l'importo di € 8,62 relativo all'integrazione di € 720,00 del 28/10/2018 del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di disporre il cambio di titolarità al Sig. Dall'Asta Valerio, codice fiscale DLLVLR70M12I153V residente in Str. Provinciale n.138 nella concessione nel comune di Sissa Trecasali (PR), rilasciata all' Azienda Agricola Dall'Asta Graziano codice fiscale /P.Iva 02866110342 con determinazione n. DET-AMB-5685 del 05/11/2018 e scadente in data 04/11/2024;
2. di dare atto che la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. DET-AMB-5685 del 05/11/2018 e scadente in data 04/11/2024 e di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al **04/11/2024**;
4. di stabilire nella misura di € 728,62 il canone per il 2021, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2021 è già stata versata;
5. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento e l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
7. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 728,62 pari all'annualità del canone 2021, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 720,00 è stato integrato per adeguarlo al canone 2021 col versamento di € 8,62. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero

del credito;

9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
12. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
15. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo PEC al concessionario

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni al subentro da parte del Sig, Dall'Asta Valerio c.f . DLLVLR70M12I153V alla concessione demaniale rilasciata con atto DET-AMB-5685 del 05/11/2018 al Sig. Dall'Asta Graziano (cod. pratica **PR18T0012/20VR01**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Taro, individuata al foglio 24 dei mappali 34-37 (parte)-39 (parte). Sez, B del Comune di Sissa Trecasali (PR), e Foglio 21 mappale 106 del Comune di Fontanellato (PR) come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari Ha 6.00.00, è destinata ad uso coltivazione agricola.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia Romagna- Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31

dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 728,62 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino **04/11/2024**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOKA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed in particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico acquisito con protocollo prot. PGPR/2018/17642 del 23/08/2018 dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



ARPAE-SAC
P.le Della Pace, 1
43121 PARMA
PEC : aoppr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo:29/2015C/A – 3-49

Oggetto: Polizia idraulica – Fiume Taro - Istanza di occupazione di aree demaniali per uso agricolo, al foglio 24, mappali 34-37/a-39/a nel Comune di Sissa Trecasali e foglio 21 mappale 106 nel Comune di Fontanellato, provincia di Parma.

VISTA la comunicazione di ARPAE – Sac di Parma in data 13 agosto 2018 prot. n. 17209/2018 avente per oggetto la richiesta di rilascio del parere idraulico di competenza per occupazione di terreno demaniale ad uso seminativo come specificato in oggetto – richiedente: Azienda Agricola Dall’asta Graziano;

CONSIDERATO che le aree interessate dall’evento risultano identificate dal PAI in fascia A;

VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

VISTO l’art. 93 e seguenti del T.U. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

Per l’occupazione delle aree demaniali identificate al foglio 24, mappali 34-37/a-39/a nel Comune di Sissa Trecasali e foglio 21 mappale 106 nel Comune di Fontanellato, provincia di Parma, ad uso agricolo.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Parere positivo è accordato per le aree suindicate e come indicato nella richiesta nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata alle pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente Ufficio.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. La ditta richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) e non spetta nessun compenso per eventuali danni e danneggiamenti derivanti da eventi meteorologici o connessi a piene del fiume Taro qualunque sia l'entità degli stessi.
2. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta.
3. La ditta richiedente:
 - si impegna coltivare e condurre le aree oggetto del rinnovo che si autorizza secondo le normali direttive agricole in uso nella zona;
 - si impegna durante le operazioni agrarie a non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbose del fiume Taro.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.
2. Per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo l'emanazione della presente autorizzazione.
3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: L'Incaricata di Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Monica Larocca



Il sottoscritto Dall'Asta Valerio

c.f._D|L|L|V|L|R|7|0|M|1|2|I|1|5|3|V| presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il concessionario

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.